AULA 'A'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 4961/2023
Cron.
Rep.
Ud. 17/09/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4961-2023 proposto da:

[redacted] S.R.L. (già [redacted] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted];

- ricorrente -

contro

2026
3566

[redacted] in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale [redacted] DI [redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/08/2022 R.G.N. 417/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

FATTI DI CAUSA

1. Con distinti giudizi successivamente riuniti, [redacted] s.r.l. conveniva in giudizio [redacted] agente di commercio, chiedendo accertarsi la legittimità del recesso intimatogli per giusta causa e la responsabilità dello stesso per asserite condotte svolte in violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e della clausola di esclusiva contenuta nel contratto di agenzia; in particolare, la società deduceva che l'agente avesse partecipato alla società [redacted] operante nel medesimo settore commerciale, svolgendo attività concorrenziale e utilizzando informazioni e rapporti commerciali riconducibili alla

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

preponente. Contestualmente il [redacted] proponeva ricorso, come detto riunito al precedente, lamentando l'illegittimità del recesso e chiedendo la corresponsione delle indennità connesse alla cessazione del rapporto, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'anticipata interruzione del contratto.

Il Tribunale di Piacenza, previa riunione dei procedimenti in ragione della connessione oggettiva e soggettiva delle domande, rigettava le pretese risarcitorie della società e accoglieva quelle dell'agente, ritenendo insussistente la dedotta giusta causa di recesso. Per l'effetto, condannava [redacted] s.r.l. al pagamento, in favore del [redacted] delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto, ivi compresa l'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ., oltre accessori.

2. Avverso tale decisione proponeva appello la società, censurando anzitutto l'esclusione della giusta causa di recesso. Deduceva che il [redacted] nel corso del rapporto, aveva omesso di comunicare la propria partecipazione societaria in [redacted] e la contestuale collaborazione con altra impresa operante nel settore, ponendosi in una situazione di conflitto di interessi ed in violazione dell'obbligo di esclusiva contrattualmente assunto. Sosteneva, inoltre, che tali condotte escludessero comunque il diritto dell'agente alle indennità di cessazione del rapporto.

Con un secondo motivo di gravame la società contestava la liquidazione delle somme riconosciute in favore dell'agente, deducendo che il rapporto aveva natura di contratto a tempo determinato e che, pertanto, non spettava l'indennità sostitutiva del preavviso; censurava altresì la quantificazione dell'indennità ex art. 1751 cod. civ., ritenuta eccessiva e determinata senza adeguata motivazione, nonché il cumulo di tale indennità con il risarcimento del danno da cessazione anticipata del rapporto.

Con ulteriori motivi di appello la società lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda concernente la dedotta attività di concorrenza sleale successiva alla cessazione del rapporto di agenzia e contestava la regolamentazione delle spese processuali adottata dal primo giudice.

4. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Bologna ha accolto il secondo motivo di gravame solo in parte, escludendo il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso sul rilievo che il contratto di agenzia era a tempo determinato e rideterminando il risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato; ha invece confermato l'accertata insussistenza della giusta causa di recesso, il diritto dell'agente all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla società, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

5. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione la società [redacted] s.r.l. sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria. Resiste con controricorso e successiva memoria [redacted]

5. Il Collegio ha deliberato per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1321, 1746 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).

La ricorrente censura la sentenza per avere escluso la giusta causa di recesso mediante il richiamo delle argomentazioni svolte dal Tribunale in tema di concorrenza sleale tra imprenditori, senza esaminare la distinta questione della violazione, da parte dell'agente, degli obblighi di fedeltà, correttezza, lealtà e buona fede derivanti dall'art. 1746 c.c. e dalla clausola di esclusiva contenuta nell'art. 3 del contratto di agenzia. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare una pluralità di circostanze decisive, e precisamente: la costituzione, da parte del [redacted] della società [redacted] operante nel medesimo settore della preponente, della quale egli era socio al 50%; la mancata comunicazione alla mandante di tale partecipazione societaria; la mancata comunicazione del fatto che il [redacted] figurava quale referente commerciale della società concorrente [redacted] l'acquisizione, tramite un dipendente di [redacted] di elenchi di contatti commerciali relativi a territori estranei alla zona affidatagli come agente; l'acquisto, tramite [redacted] di prodotti [redacted] da rivendere a clienti che, invece, avrebbero dovuto essere procacciati alla stessa [redacted] l'ottenimento in favore di [redacted] dello sconto commerciale massimo del 40%, normalmente riservato ai migliori clienti.

La società deduce che tali condotte integravano una situazione di conflitto di interessi e di concorrenza quantomeno potenziale, incompatibile con gli obblighi gravanti sull'agente e idonea a ledere irreversibilmente il vincolo fiduciario, sì da giustificare il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. applicabile al rapporto di agenzia.

La memoria insiste sul rilievo che la Corte d'appello non avrebbe mai esaminato tali fatti, limitandosi a recepire la motivazione di primo grado incentrata esclusivamente sull'assenza di concorrenza sleale.

1.1. Il motivo è infondato. Dall'esame della sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello, pur non esaminando singolarmente molte delle circostanze oggi riproposte nel primo motivo di ricorso, ha ritenuto sufficiente richiamare

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

integralmente la motivazione del Tribunale e, sulla base di essa, ha escluso la violazione dei canoni di buona fede e correttezza.

In particolare, la Corte, quanto alla costituzione della [redacted] operante nel medesimo settore, con partecipazione del [redacted] al 50%, ha richiamato espressamente la censura dell'appellante relativa all' avere il [redacted] agito in violazione del canone di buona fede, respingendola in ragione del fatto che la società del [redacted] che avrebbe svolto attività in concorrenza era, da sempre, nota alla [redacted] che con la stessa collaborava, posto che le due società avevano clientela diversa (fisica [redacted] e-commerce [redacted]

E soprattutto la partecipazione del [redacted] al capitale di detta società era informazione da presumersi conosciuta da parte della [redacted] sia perché conoscibile con l'ordinaria diligenza mediante semplice visura camerale, sia perché [redacted] con [redacted] intratteneva intensi e non sporadici rapporti commerciali.

Il punto della mancata comunicazione alla mandante della partecipazione societaria è stato esaminato direttamente dalla Corte mediante richiamo al passaggio del Tribunale secondo cui la partecipazione del [redacted] al capitale di detta società era informazione da presumersi conosciuta da parte della [redacted] con la conseguenza che nessuna doglianza poteva ragionevolmente prospettarsi per un'attività illecita asseritamente posta in essere da un soggetto che la pretesa danneggiata ben sapeva, e non poteva non sapere, partecipare al capitale della società con cui si intrattenevano rapporti così stretti.

Pertanto, la Corte territoriale ha fondato il rigetto della doglianza proprio sulla presunta conoscenza o conoscibilità della partecipazione societaria da parte della mandante.

In ordine alla mancata comunicazione del ruolo di referente della [redacted] seppure la Corte non svolga alcuna specifica motivazione autonoma, vi è passaggio pertinente nella motivazione del Tribunale richiamata dalla Corte. Precisamente, in ordine al diverso rapporto ventilato tra il [redacted] e la [redacted] società di cui comunque era agente non il [redacted] ma [redacted] anche in tal caso non si ravvisava l'identità oggettiva del mercato di riferimento.

Dunque, per quanto la sentenza d'appello non affronti la specifica doglianza relativa all'omessa comunicazione del ruolo personale del [redacted] quale referente della concorrente [redacted] tale circostanza non appare decisiva, essendo stata esclusa l'identità oggettiva del mercato.

Quanto alla acquisizione dell'elenco dei contatti commerciali tramite un dipendente [redacted] che la sentenza qui impugnata riferisce nella formulazione del motivo d'appello, in effetti, viene fatto rinvio alla motivazione del Tribunale e si conclude che non vi è stata violazione dei canoni di buona fede.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Quanto all'acquisto da parte di [redacted] di prodotti [redacted] da rivendere a terzi, la Corte prende in considerazione il tema nella misura in cui valorizza i rapporti commerciali tra le due società. In particolare, si afferma che [redacted] era solo uno dei soggetti di cui [redacted] si avvaleva come rivenditori dei beni - nella specie, utensili - da lei prodotti. Ancora, [redacted] con [redacted] intratteneva intensi e non sporadici rapporti commerciali di fornitura e/o intermediazione nella produzione di beni.

La Corte utilizza dunque gli acquisti effettuati da [redacted] non come indice di conflitto di interessi, bensì come elemento dimostrativo della conoscenza del rapporto da parte della preponente.

In ordine alla circostanza dell'ottenimento dello sconto massimo del 40%, la Corte nuovamente fa rinvio alla motivazione del Tribunale e conclude, con valutazione complessiva, che gli argomenti della stessa sentenza appellata avevano toccato proprio la correttezza dell'operato dell'agente in costanza di rapporto e consentivano di escludere la sussistenza di una condotta in violazione dei canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto.

In definitiva, seppure su talune delle circostanze indicate dalla ricorrente non risulta che la Corte d'appello abbia specificamente motivato, va osservato che le stesse non assumono – per come prospettate- rilievo decisivo al fine di giungere ad un diverso esito del giudizio. Infatti, la valutazione dell'assenza di inadempimento in capo all'agente è stata effettuata dai giudici del merito, con doppia valutazione conforme, considerando la complessiva condotta commerciale tenuta dalle parti, che la ricorrente in questa sede tenta di frammentare.

2. Con il secondo motivo, si deduce, in via subordinata, l'omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1751 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). La ricorrente contesta il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.

Assume che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non contestate le allegazioni dell'agente in ordine ai presupposti dell'indennità, mentre [redacted] aveva specificamente dedotto, già nel giudizio di merito: che non era stata fornita prova di un effettivo e sensibile incremento della clientela o degli affari; che i clienti indicati dal [redacted] non erano legati da rapporti continuativi e potevano effettuare singoli acquisti isolati, sicché il mero elenco di nominativi e fatturati non dimostrava lo sviluppo degli affari richiesto dall'art. 1751 c.c.; che non era stata fornita alcuna concreta dimostrazione della permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di sostanziali vantaggi in favore della preponente derivanti dall'attività dell'agente; che l'affermazione del [redacted] secondo cui [redacted] avrebbe continuato a beneficiare della clientela acquisita costituiva una mera ipotesi priva di supporto probatorio.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

La ricorrente richiama il principio secondo cui il permanere di sostanziali vantaggi costituisce elemento costitutivo del diritto all'indennità e il relativo onere probatorio grava integralmente sull'agente. Deduce pertanto che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 1751 c.c. e l'art. 2697 c.c., riconoscendo l'indennità in assenza della prova dei relativi presupposti.

Nella memoria viene ribadito che nessun elemento oggettivo sarebbe stato allegato o provato dal [redacted] in ordine alla permanenza dei vantaggi economici per la mandante dopo la cessazione del rapporto.

2.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per diversi profili. In primo luogo, in modo non consentito dalla natura vincolata del giudizio di legittimità, mescola i diversi vizi del vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) con quello di motivazione del n. 5 della medesima disposizione (Cass. n. 3397 del 06/02/2024 (Rv. 670129 - 01). Non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

Peraltro, la censura relativa al vizio di motivazione si riferisce a valutazione di fatti resa nei medesimi termini da entrambi i giudici dl merito sui medesimi presupposti concreti ora evocati, con la conseguente limitazione di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c.

La Corte d'appello, quanto al presupposto del diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. in favore di [redacted] ha rilevato che la stessa era stata determinata in sentenza nella misura massima e ciò sulla base delle stesse allegazioni del [redacted] Ha pure osservato che la committente nulla aveva dedotto di specifico a confutazione delle già menzionate allegazioni (vengono richiamate le pagg. 30-31 dell’atto introduttivo [redacted] e pag. 31-32 della difesa [redacted] in primo grado RG Tribunale 70/2019), il che, ad avviso della Corte territoriale, consentiva di utilizzare i dati offerti dall'agente.

La Corte ha richiamato poi, mediante nota, le allegazioni valorizzate dal Tribunale e non specificamente contestate da [redacted] s.r.l., nelle quali si individuano i fatti costitutivi del diritto all'indennità, posto che, sin dall'instaurazione del rapporto di agenzia, la [redacted] aveva tratto indubbio beneficio dall'attività dell'agente. A quest'ultimo si doveva infatti, l'apporto di nuovi clienti, come, secondo la Corte territoriale, era stato espressamente

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

confermato dall'ultimo contratto di agenzia; dai rapporti precedenti la [redacted] aveva di anno in anno (dal 2013 al 2018) tratto consistenti ricavi, con un aumento progressivo degli stessi. Le vendite seguite direttamente dal Dott. [redacted] avevano procurato un incremento del fatturato con un contributo da parte dei nuovi clienti pari al 75% del totale nel 2017. Anche il 25% dei clienti già esistenti seguiti dall'agente aveva registrato un aumento del fatturato e si doveva certamente al Dott. [redacted] se la [redacted] aveva acquisito nuove quote di mercato all'estero, da cui non solo aveva tratto indubbi ricavi mai realizzati in precedenza, ma da cui continuava a ricevere sostanziali e sostanziosi vantaggi.

1.3. A fronte di tale articolato ragionamento, il motivo di ricorso per cassazione, anche laddove allude a violazioni di legge in punto di errata valutazione della effettiva carenza di specificità della originaria contestazione dei presupposti dell'indennità di fine rapporto, finisce per lamentare in modo inammissibile l'erroneità degli apprezzamenti di merito sulla consistenza e qualità del vantaggio tratto dalla preponente dalla attività esecutiva del contratto dell'agente.

3. Con il terzo motivo, si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1751 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 414, 416 e 434 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). In via subordinata, la ricorrente contesta la quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto.

Deduce: a) erronea liquidazione nella misura massima. La Corte d'appello avrebbe confermato il riconoscimento dell'indennità nella misura massima di dodici mensilità senza pronunciarsi sulle specifiche deduzioni svolte in appello, secondo cui: la misura dell'indennità deve essere determinata tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso; le particolari caratteristiche del mercato di riferimento rendevano insussistente qualsiasi automatismo tra acquisizione di clienti e permanenza di vantaggi futuri; l'eventuale indennità avrebbe potuto essere liquidata, al più, in misura minima o intermedia.

b) Erronea individuazione della base di calcolo. La ricorrente lamenta inoltre che la Corte abbia computato, ai fini della media annuale prevista dall'art. 1751, comma 3, c.c., anche: compensi corrisposti per l'autonoma attività di consulenza marketing; rimborsi spese; pur trattandosi di importi privi di natura provvigionale.

Assume che le sole provvigioni percepite dall'agente tra il 2013 e il 2018 ammontassero ad euro 292.213,02, con conseguente media annuale pari ad euro 58.442,60 e non ad euro 113.025,96, importo assunto dal Tribunale e successivamente confermato.

La memoria ribadisce che tale questione era stata ritualmente dedotta sin dal primo grado e che la Corte ha erroneamente ritenuto tardiva la relativa contestazione.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

4. Con il quarto motivo, si deduce omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1223, 1751 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 414, 416 e 434 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). La ricorrente censura il riconoscimento del danno da lucro cessante conseguente al recesso anticipato dal contratto a termine.

La società deduce che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente cumulato: l'indennità ex art. 1751 c.c., riconosciuta nella misura massima; il risarcimento del danno da lucro cessante, liquidato in euro 265.611,00.

Secondo la ricorrente, entrambe le poste sarebbero dirette a compensare la perdita delle provvigioni future e il loro cumulativo riconoscimento determinerebbe una indebita duplicazione risarcitoria, in contrasto con gli artt. 1223 e 1751 c.c.

Viene inoltre dedotto che: la Corte non avrebbe verificato l'esistenza di un effettivo danno ulteriore rispetto a quello già compensato dall'indennità di cessazione; avrebbe utilizzato, per il calcolo del lucro cessante, il medesimo parametro economico già contestato ai fini dell'indennità; avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di aliunde perceptum, fondata sulla prosecuzione dell'attività lavorativa del [redacted] tramite [redacted] dopo la cessazione del rapporto con [redacted]

La memoria insiste nel sostenere che la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento concreto sull'esistenza di un danno eccedente quello già ristorato mediante l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. e che, pertanto, il riconoscimento cumulativo delle due voci attribuirebbe all'agente un vantaggio patrimoniale indebito.

4.1. Il terzo ed il quarto motivo, che postulano errori (ancora una volta inammissibilmente promiscui) relativi alla quantificazione su base contabile dei crediti riconosciuti all'agente, non superano il vaglio di ammissibilità anche per evidente difetto di sufficiente specificità.

La Corte d'appello, riformato il capo della decisione relativo alla indennità di preavviso, in quanto non dovuta attesa la natura a tempo determinato del rapporto e riconosciuto, in luogo della prima, il diritto al risarcimento del danno per il recesso ante tempus della preponente, ha poi rinviato, confermandola, alla motivazione del Tribunale in punto di quantificazione del credito dell'agente ex art. 1751 c.c.

La Corte territoriale, sia quanto al risarcimento da recesso anticipato che quanto alla indennità di cessazione del rapporto, a prescindere dalla affermata e qui contestata tardività del rilievo relativo al terzo motivo (con il quale si ribadiscono taluni rilievi contabili), ha motivato il punto della decisione rinviando alla motivazione resa dal Tribunale in punto di base contabile delle quantificazioni

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

operate, ricalcolando le poste riconosciute nella misura conseguente al limitato accoglimento del gravame.

A fronte di tale peculiare struttura della motivazione della sentenza impugnata, al fine di consentire alla Corte di cassazione di poter accertare l'omissione denunciata ed il consequenziale affermato errore di quantificazione dell'importo del risarcimento del danno e dell'indennità di fine rapporto riconosciuta nella misura massima, il ricorrente avrebbe dovuto riportare i termini esatti del ragionamento svolto dal Tribunale, richiamato *per relationem* dalla Corte d'appello, al fine di evidenziare come il complessivo snodo motivazionale a cui accede la sentenza qui impugnata fosse inficiato dalle omissioni denunciate, in osservanza dell'onere di formulare in modo specifico i vizi denunciati imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso il 17 settembre 2026.

La Presidente
Margherita Maria Leone

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85